

Regolamento sulla previdenza

In base all'art. 6 degli Statuti della Fondazione indipendente di libero passaggio Zurigo (di seguito denominata «Fondazione»), il Consiglio della Fondazione emana il seguente regolamento sulla previdenza:

Art. 1 Scopo

La Fondazione è finalizzata al mantenimento della previdenza sotto altra forma ai sensi dell'art. 4 LFLP e allo sviluppo continuo della previdenza professionale per mezzo di una gestione collettiva degli averi di libero passaggio che le sono stati affidati. A questo scopo la Fondazione riceve prestazioni d'uscita e di libero passaggio dagli intestatari della previdenza.

La Fondazione può offrire una copertura assicurativa per i rischi di invalidità e morte stipulando contratti di assicurazione a tal fine.

Art. 2 Contenuto del regolamento

Il presente regolamento sulla previdenza disciplina i diritti e i doveri dell'intestatario della previdenza (di seguito denominato «intestatario della previdenza») e degli aventi diritto nei confronti della Fondazione.

Art. 3 Accordo di libero passaggio – Richiesta di apertura conto/deposito

1. L'adesione alla Fondazione si realizza con la stipula dell'accordo di libero passaggio e termina con il suo scioglimento.
2. L'intestatario della previdenza richiede alla Fondazione l'apertura di un conto e/o un deposito di libero passaggio tramite l'apposito modulo.
3. La decisione relativa alla stipula dell'accordo di libero passaggio spetta alla direzione. Il Consiglio della Fondazione emana le corrispondenti direttive.
4. Con la stipula dell'accordo di libero passaggio l'intestatario della previdenza è autorizzato a trasferire alla Fondazione prestazioni d'uscita e di libero passaggio.

Art. 4 Apertura delle relazioni di conto e deposito

1. Il contraente ha la possibilità di scegliere tra la soluzione con conto bancario e/o la soluzione titoli.
2. Per ogni intestatario della previdenza la Fondazione apre e gestisce un conto/deposito di libero passaggio a nome di tale intestatario presso una banca sottoposta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (di seguito «banca di deposito»).
3. Sul conto/deposito di libero passaggio possono essere versate solo prestazioni d'uscita e/o averi di libero passaggio di istituti di previdenza o di libero passaggio esenti

da imposte. Sono possibili versamenti successivi solo nella misura in cui si tratti di prestazioni d'uscita o averi previdenziali provenienti da un istituto di previdenza o un'altra fondazione di libero passaggio o di rimborsi ai sensi dell'art. 30d LPP.

4. L'intestatario della previdenza è tenuto a informare la Fondazione sulla prestazione d'uscita o sull'aver di libero passaggio derivante da precedenti rapporti previdenziali indicando in particolare la componente obbligatoria e sovraobbligatoria della sua prestazione d'uscita/del suo avere di libero passaggio.

Art. 5 Conto di libero passaggio

1. L'intestatario della previdenza deve presentare la richiesta di apertura di un conto di libero passaggio.
2. Sul conto di libero passaggio vengono accreditati tra l'altro:
 - a. Prestazioni d'uscita e/o averi di libero passaggio trasferiti
 - b. Eventuali versamenti di altri istituti esenti da imposte finalizzati al mantenimento della copertura previdenziale
 - c. Trasferimenti derivanti dalla separazione degli averi previdenziali in seguito a divorzio
 - d. Rimborsi ai sensi dell'art. 30d LPP
 - e. Redditi da interesse
3. Sul conto di libero passaggio vengono addebitati tra l'altro:
 - a. Trasferimenti ad altri istituti di previdenza o di libero passaggio
 - b. Trasferimento di averi previdenziali in caso di divorzio
 - c. Prelievi dell'intestatario della previdenza nell'ambito delle disposizioni di legge
 - d. Indennità per la Fondazione, il consulente, il gestore patrimoniale e altri terzi ai sensi dei regolamenti della Fondazione e dell'accordo di libero passaggio
 - e. Eventuali premi di rischio
4. L'ammontare del capitale previdenziale corrisponde alle prestazioni d'uscita trasferite sommati eventuali accrediti ai sensi del punto 2 lett. b-e, detratti gli addebiti ai sensi del punto 3.
5. Tutti gli accrediti e gli addebiti vengono effettuati in misura proporzionale a favore o a carico della componente obbligatoria e sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia.

Art. 6 Remunerazione del conto di libero passaggio

1. Il tasso d'interesse del conto di libero passaggio viene stabilito dal Consiglio della Fondazione per prodotto e

fornitore del prodotto e continuamente adeguato alle condizioni di mercato. Il tasso d'interesse in vigore viene pubblicato su www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch oppure può essere richiesto presso la Fondazione.

2. L'interesse viene accreditato alla fine di ogni anno solare.
3. Se durante l'anno l'intestatario della previdenza recede dalla Fondazione, l'interesse viene calcolato pro rata temporis alla data valuta dell'uscita dalla Fondazione.

Art. 7 Deposito di libero passaggio (soluzione titoli)

1. L'intestatario della previdenza deve presentare la richiesta di apertura di un deposito di libero passaggio. L'intestatario può conferire alla Fondazione l'ordine di investire una parte del saldo o l'intero saldo del proprio capitale previdenziale in titoli ai sensi dell'art. 7.
2. La Fondazione acquisisce gli investimenti unicamente per conto dell'intestatario della previdenza. Nell'ambito dell'investimento patrimoniale degli averi previdenziali in titoli non sussiste né un diritto a un tasso d'interesse minimo né un diritto al mantenimento del valore capitalizzato. Il rischio d'investimento è esclusivamente a carico dell'intestatario della previdenza.
3. L'intestatario della previdenza può impartire in qualsiasi momento ordini di acquisto e vendita alla Fondazione nel rispetto del seguente punto 4. I tempi di elaborazione degli ordini dipendono dalla regolamentazione dei giorni festivi del cantone sede della Fondazione, della banca di deposito e dei giorni/orari di negoziazione della rispettiva piazza borsistica. Le esecuzioni avvengono sempre al meglio possibile.
4. Gli ordini di acquisto e di vendita vengono eseguiti almeno una volta a settimana. Per il periodo che intercorre tra il ricevimento di un versamento e l'investimento l'intestatario della previdenza riceve un tasso di interesse privilegiato. Per poter investire, i versamenti devono essere accreditati almeno tre giorni lavorativi prima del termine d'investimento data valuta sul conto/deposito dell'intestatario della previdenza ed essere contabilizzati tre giorni lavorativi prima del termine d'investimento. La Fondazione non risponde di eventuali ritardi nell'investimento o nel disinvestimento, salvo in caso di negligenza grave.
5. Il prezzo di emissione e di riscatto corrisponde al prezzo calcolato dalla rispettiva direzione del fondo nel giorno determinante per la valutazione, tenendo presente che la Fondazione può applicare una commissione di emissione e/o riscatto per la copertura delle proprie spese. In caso di alienazione delle quote, il ricavo viene accreditato sul conto dell'intestatario della previdenza.
6. Sul deposito di libero passaggio vengono accreditati tra l'altro:
 - a. Prestazioni d'uscita e/o averi di libero passaggio trasferiti
 - b. Eventuali versamenti di altri istituti esenti da imposte finalizzati al mantenimento della copertura previdenziale
 - c. Trasferimenti derivanti dalla separazione degli averi previdenziali in seguito a divorzio
 - d. Rimborsi ai sensi dell'art. 30d LPP

7. Sul conto/deposito di libero passaggio vengono addebitati tra l'altro:
 - a. Trasferimenti ad altri istituti di previdenza o di libero passaggio
 - b. Trasferimento di averi previdenziali in caso di divorzio
 - c. Prelievi dell'intestatario della previdenza nell'ambito delle disposizioni di legge
 - d. Indennità per la Fondazione, gli incaricati e i mandatarî, diritti di mediazione, imposte di bollo e di custodia e commissioni di gestione patrimoniale ai sensi dei regolamenti della Fondazione e dell'accordo di libero passaggio
 - e. Commissioni di intermediazione o consulenza con l'espresso consenso scritto da parte dell'intestatario della previdenza
 - f. Eventuali premi di rischio
8. In caso di mancanza di liquidità, la Fondazione può realizzare titoli per un controvalore pari a quello dell'indennità e procedere a un corrispondente addebito sul conto di libero passaggio.
9. Tutti gli accrediti e gli addebiti vengono effettuati in misura proporzionale a favore o a carico della componente obbligatoria e sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia.

Art. 8 Investimenti patrimoniali nel caso della soluzione titoli

1. Il Consiglio della Fondazione decide nel rispetto dell'art. 19a OLP sulle possibilità di investimento che possono essere offerte all'intestatario della previdenza e stabilisce le direttive di investimento in proposito.
2. Gli investimenti collettivi devono essere sottoposti alla vigilanza della FINMA ed essere approvati da quest'ultima per la vendita in Svizzera oppure emessi da fondazioni d'investimento svizzere.
3. Quali strumenti d'investimento vengono presi in considerazione principalmente gruppi di investimento di fondazioni di investimento, tranches di fondi di investimento riservate agli investitori istituzionali, tranches di fondi senza retrocessione ed ETF.
4. Se nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale vengono utilizzati in via eccezionale fondi che prevedono retrocessioni, queste spettano all'intestatario della previdenza.

Art. 9 Osservanza e controllo delle norme in materia di investimenti per i mandati di gestione patrimoniale

1. I soggetti incaricati della gestione patrimoniale sono responsabili dell'osservanza continua delle norme in materia di investimenti ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP, artt. 49-58 LPP 2 e artt. 19-19a OLP. La Fondazione ne controlla costantemente l'osservanza per i mandati di gestione patrimoniale.
2. Il Consiglio della Fondazione stabilisce i dettagli della procedura di sorveglianza sulle norme in materia di investimenti.

Art. 10 Obbligo d'informazione

1. Dopo l'apertura del conto di libero passaggio l'intestatario della previdenza riceve dalla Fondazione una conferma e all'inizio dell'anno un estratto conto/deposito per l'anno trascorso con indicazione di tutte le operazioni incl. accredito degli interessi e saldo dell'aver previdenziale.
2. L'intestatario della previdenza deve comunicare alla Fondazione eventuali modifiche di indirizzo, nome e stato civile. Se l'intestatario della previdenza è coniugato o vive in un'unione domestica registrata, deve comunicare alla Fondazione anche la data del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da dati insufficienti, forniti in ritardo o inesatti relativi a indirizzo e generalità.
3. Le comunicazioni agli intestatari della previdenza si considerano validamente recapitate se spedite all'ultimo indirizzo noto alla Fondazione oppure se sono disponibili sul portale clienti della Fondazione.
4. Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza deve essere trasmessa direttamente alla Fondazione e/o al rispettivo consulente come da richiesta. L'indirizzo della Fondazione è disponibile su www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch.

Art. 11 Prestazioni in caso di decesso

1. Se l'intestatario della previdenza decede prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, risultano beneficiari le seguenti persone nel seguente ordine (art. 15 cpv. 1 lett. b OLP):
 - a. i superstiti ai sensi degli artt. 19, 19a e 20 LPP
 - b. persone fisiche al cui mantenimento l'intestatario della previdenza ha provveduto in maniera sostanziale, o la persona che ha convissuto con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al decesso o che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni
 - c. i figli del deceduto che non soddisfano i requisiti dell'art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e sorelle
 - d. agli altri eredi legali, a esclusione degli enti pubblici.
2. L'intestatario della previdenza ha il diritto di precisare i diritti dei beneficiari e di ampliare il gruppo di persone ai sensi dell'art. 11 punto 1 lett. a con quelli del punto 1 lett. b.
3. Qualora l'intestatario della previdenza non precisi i diritti spettanti ai beneficiari, la Fondazione ripartirà l'aver in parti uguali tra i soggetti interessati, ove vi siano più beneficiari per uno stesso gruppo.
4. Ove siano stati nominati dei beneficiari in caso di morte, e il loro ordine debba essere modificato oppure occorra specificare i rispettivi diritti, viene richiesto l'impiego del modulo messo a disposizione dalla Fondazione.
5. Precisazioni e/o modifiche indicate nel modulo saranno prese in considerazione al momento della ripartizione solo se tali informazioni sono state notificate alla Fondazione al più tardi al momento dell'erogazione del capitale previsto in caso di decesso.

6. Se la Fondazione non ha ricevuto comunicazione da parte dell'intestatario della previdenza in merito all'esistenza di un partner, essa presuppone la non esistenza di tale soggetto. Tra gli obblighi in capo alla Fondazione non è annoverata la ricerca attiva del partner dell'intestatario. Lo stesso dicasi per le persone fisiche che siano state mantenute in larga misura dall'intestatario della previdenza, nonché per i soggetti a cui l'intestatario provvedeva a corrispondere il mantenimento per un figlio in comune.

Art. 12 Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito da parte della Fondazione

Se non viene effettuato l'accredito dell'aver di libero passaggio entro 3 mesi dall'apertura del conto/deposito di libero passaggio presso la banca di deposito, la Fondazione si riserva il diritto di chiudere il conto/deposito di libero passaggio.

Art. 13 Prelievo dell'aver previdenziale

1. L'intestatario della previdenza ha il diritto di disporre del suo aver previdenziale al raggiungimento del limite d'età (età di pensionamento AVS, al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo).
2. È consentito un versamento anticipato quando:
 - a. l'intestatario della previdenza utilizza l'aver previdenziale per il trasferimento a un istituto di previdenza o un istituto di libero passaggio.
 - b. l'intestatario della previdenza percepisce una rendita d'invalidità intera dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e il rischio di invalidità non è assicurato.
 - c. la richiesta viene trasmessa da:
 1. un intestatario della previdenza che lascia definitivamente la Svizzera, fermo restando quanto previsto dall'art. 25f LFLP.
 2. un intestatario della previdenza, che avvia un'attività economica indipendente come attività principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. L'art. 18 del presente regolamento disciplina ulteriori dettagli.
 3. un intestatario della previdenza il cui aver previdenziale è inferiore ai contributi annuali dell'intestatario stesso rapportati a un intero anno contributivo nel rapporto di previdenza precedente.
 4. un intestatario della previdenza che desidera prelevare anticipatamente il suo aver previdenziale nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. L'art. 16 del presente regolamento disciplina ulteriori dettagli.
3. È consentito il versamento solo in presenza dei seguenti documenti:
 - a. certificato di stato civile recente. La Fondazione può inoltre richiedere un'autenticazione notarile oppure un'altra prova della firma manoscritta.
 - b. il consenso scritto in caso di coniuge e partner registrato.
 - c. a partire da un importo erogato pari a CHF 20'000 il consenso scritto deve avere luogo con la firma autenticata dell'intestatario della previdenza e di un eventuale coniuge o partner registrato. L'autenticazione delle firme deve avvenire per mezzo del modulo «Richiesta di rimborso». Da questa

regolamentazione dell'autenticazione delle firme è escluso il caso di decesso dell'intestatario di previdenza.

- d. una copia del dispositivo della sentenza di divorzio in caso di intestatari della previdenza divorziati.
 - e. il certificato di scioglimento del tribunale per le unioni domestiche registrate che sono state sciolte.
 - f. una copia del libretto di famiglia/certificato di famiglia qualora l'intestatario della previdenza sia vedovo.
4. La risoluzione o il pagamento del conto/deposito di libero passaggio è previsto dalla legge nei seguenti casi:
- a. in caso di realizzazione del pegno in seguito a costituzione in pegno ai sensi dell'art. 30b LPP.
 - b. se il nuovo istituto di previdenza richiede il trasferimento dell'ave di libero passaggio.
 - c. sulla base della sentenza di un tribunale relativamente a un divorzio o allo scioglimento di un'unione domestica registrata.
5. Insieme alla sua richiesta di versamento in contanti anticipato, oltre a fornire i documenti indicati al punto 3, l'intestatario della previdenza deve indicare per iscritto alla Fondazione se negli ultimi tre anni sono stati effettuati riscatti nella previdenza professionale e a dimostrarli con opportune certificazioni.
6. L'intestatario della previdenza ha la responsabilità esclusiva di tutte le conseguenze fiscali risultanti da un prelievo di capitale.

Art. 14 Versamento della prestazione

La prestazione viene erogata generalmente in forma di capitale e versata entro 31 giorni dal ricevimento della richiesta completa. L'ammontare della prestazione è pari al saldo del conto/deposito di libero passaggio detratto l'addebito delle spese.

Art. 15 Costituzione in pegno e cessione

Il diritto alla prestazione non può essere costituito in pegno né ceduto prima della scadenza. È fatta riserva degli art. 16 e 17.

Art. 16 Promozione della proprietà d'abitazioni

1. L'intestatario della previdenza può sia costituire in pegno il suo avere di libero passaggio nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni ad uso proprio, sia anche prelevarlo anticipatamente.
2. Il prelievo anticipato dei fondi e il loro rimborso sono possibili fino a tre anni prima dell'età AVS ordinaria. La costituzione in pegno è consentita fino all'età AVS ordinaria.
3. Il prelievo anticipato è possibile ogni cinque anni. L'importo minimo è pari a CHF 20'000.
4. L'importo disponibile per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno corrisponde di norma all'ave di libero passaggio. Se l'intestatario della previdenza ha già compiuto il 50° anno di età, può prelevare al massimo l'ave di libero passaggio al quale avrebbe avuto diritto all'età di

50 anni oppure la metà dell'ave di libero passaggio disponibile.

5. Nel caso di intestatari della previdenza coniugati o conviventi in un'unione domestica registrata, è necessario il consenso scritto con la firma autenticata del coniuge o del partner registrato, sia in caso di prelievo anticipato sia di costituzione in pegno.
6. Si applicano inoltre la LPP e l'OPPA (Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni), le cui prescrizioni e disposizioni di legge devono essere rispettate in qualsiasi momento.

Art. 17 Divorzio

1. In caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata il tribunale può stabilire che una parte dell'ave previdenziale accumulato dall'intestatario della previdenza durante il matrimonio o l'unione domestica registrata, venga trasferito all'istituto di previdenza del coniuge o del partner registrato.
2. Questa parte dell'ave di libero passaggio viene trasferito dalla Fondazione, come da dispositivo della sentenza, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del beneficiario.
3. In caso di compensazione della previdenza a seguito di divorzio, può essere accreditata alla persona divorziata una rendita sul conto/deposito di libero passaggio. Previo accordo tra le persone divorziate e l'istituto di previdenza del coniuge tenuto alla compensazione è possibile anche il trasferimento sotto forma di capitale.
4. Una volta trasferita, la prestazione d'uscita o la rendita è accreditata all'ave obbligatorio e agli altri averi proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

Art. 18 Attività autonoma

Nel caso di una persona che esercita un'attività autonoma, il pagamento in contanti può essere fatto valere solamente al momento dell'avvio dell'attività autonoma, ovvero entro un anno dall'avvio dell'attività autonoma. Successivamente, il versamento può essere preso in considerazione solamente a scopo di investimenti a fini professionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 13 punto 3.

Art. 19 Regolamento sui costi

A titolo di indennizzo per le spese sostenute la Fondazione, può applicare dei costi ai sensi dell'apposito regolamento. Tali costi vengono addebitati sull'ave previdenziale. La Fondazione si riserva di modificare in qualsiasi momento il regolamento sui costi. La versione in vigore del regolamento è disponibile su www.uvzh.ch e www.unabhaengegavorsorge.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 20 Ufficio centrale del 2° pilastro

1. Se al momento della scadenza la Fondazione non dispone di istruzioni chiare da parte dell'intestatario della previ-

denza al fine del versamento o se i beneficiari non le sono noti con certezza, gli averi vengono segnalati all'Ufficio centrale del 2° pilastro, permanendo presso la Fondazione fino a ulteriori sviluppi.

2. Dopo la scadenza di un termine di dieci anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (art. 13 LPP) gli averi devono essere trasferiti dal conto di libero passaggio al fondo di garanzia LPP. Se non è possibile determinare con precisione la data di nascita dell'intestatario della previdenza, gli averi di libero passaggio, in merito ai quali la Fondazione per dieci anni non ha ricevuto comunicazioni da parte dell'intestatario della previdenza o dai suoi eredi, vengono anch'essi trasferiti al fondo di garanzia (art. 41 cpv. 3 e 4 LPP).

Art. 21 Obbligo di dichiarazione fiscale

1. La Fondazione è tenuta a segnalare alle autorità fiscali il pagamento degli averi di libero passaggio nella misura in cui sia richiesto dalle leggi e dalle ordinanze delle autorità federali o cantonali.
2. Se al momento del pagamento, l'intestatario della previdenza ha domicilio all'estero, la Fondazione detrae dall'avere di libero passaggio la ritenuta alla fonte dovuta.

Art. 22 Responsabilità e reclami

1. La Fondazione non è responsabile per le conseguenze derivanti dal mancato adempimento da parte dell'intestatario della previdenza di obblighi di legge, contrattuali e regolamentari.
2. Reclami dell'intestatario della previdenza inerenti incarichi di ogni genere o contestazioni riguardanti estratti conto o deposito, come anche altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto alla Fondazione immediatamente dopo la rispettiva segnalazione o al più tardi entro 4 settimane. In assenza di tale segnalazione le operazioni si intendono accettate e confermate. L'intestatario della previdenza si assume le conseguenze derivanti da una presentazione tardiva del reclamo. Inoltre si fa carico di qualsiasi danno derivante dall'incapacità di agire della sua persona o di terzi, a meno che la Fondazione non ne sia stata informata per iscritto.

Art. 23 Obbligo di diligenza

La Fondazione si impegna a svolgere tutte le operazioni amministrative relative all'accordo di libero passaggio secondo scienza e coscienza applicando la stessa diligenza che è solita adoperare nei propri affari. A prescindere da questo obbligo di diligenza la Fondazione risponde solo in caso di violazioni contrattuali o di legge intenzionali o dovute a negligenza grave.

Art. 24 Lingua prevalente

In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevale il regolamento tedesco.

Art. 25 Lacune nel regolamento

Qualora particolari circostanze non siano disciplinate dal presente regolamento, il Consiglio della Fondazione introdurrà una disposizione conforme allo scopo della Fondazione.

Art. 26 Modifiche al regolamento

Il Consiglio della Fondazione può apportare modifiche al presente regolamento sulla previdenza in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario della previdenza mediante comunicazione scritta o elettronica. La versione attualmente in vigore è a disposizione dell'intestatario della previdenza su www.uvzh.ch e www.unabhaengevorsorge.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 27 Comunicazioni in formato elettronico

La Fondazione e la banca di deposito possono adempiere al loro obbligo di informazione e di rendiconto nei confronti dell'intestatario della previdenza mediante comunicazione scritta o in formato elettronico. I documenti elettronici si intendono recapitati non appena risultano consultabili dal cliente sul portale clienti della Fondazione.

Art. 28 Foro competente e diritto applicabile

Il regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio della parte convenuta, per i restanti casi fa riferimento la sede della Fondazione. L'intestatario della previdenza ha inoltre la possibilità di intentare un'azione legale presso il suo domicilio.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento sulla previdenza è stato approvato nella seduta del Consiglio della Fondazione del 20 novembre 2019 ed entra in vigore il 1° gennaio 2020. Sostituisce il regolamento sulla previdenza precedente.

Zurigo, novembre 2019

Il Consiglio della Fondazione indipendente di libero passaggio
Zurigo